

SULAS

AULA 'A'

1809.13  
28 GEN 2013

ESONTE DECRETAZIONE ESSENTE DA II ESSENTE DECRETI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 4855/20

Cron. 1809

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURA LA TERZA - Presidente - Ud. 03/10/2012
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 4855-2011 proposto da:

COOP. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
11583180150, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO  
POMA 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE  
MARCHIS, che la rappresenta e difende unitamente agli  
avvocati LEOPIZZI MARIA ANTONELLA, VALDINA RODOLFO,  
giusta delega in atti;

2012

2989

- *ricorrente* -

*contro*

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato SULAS GAVINA MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 1419/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2010 R.G.N. 3908/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato DE MARCHIS CARLO;

udito l'Avvocato SULAS GAVINA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2010 la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma del 14/11/2004, impugnata dalla Cooperativa s.r.l., che aveva rigettato l'opposizione da questa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 170 emesso dal Tribunale di Roma l'11/1/2002, su istanza dell'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) "Giovanni Amendola", avente ad omesso contributi previdenziali omessi relativi al periodo giugno 1998 - marzo 2000. Riteneva la Corte territoriale che fosse incontrovertibile tra le parti l'applicabilità del C.C.N.L. Giornalistico e che, l'indennità redazionale, da quest'ultimo prevista quale parte integrante della retribuzione, pur non percepita, dovesse essere assoggettata a contribuzione e ciò in ragione del fatto che il relativo onere va riferito alla retribuzione imponibile e non a quella corrisposta, irrilevante essendo l'accettazione di una retribuzione inferiore ovvero la rinuncia del lavoratore a quanto dovutogli. Inoltre aveva ritenuto, disattendendo la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale la fonte della mancata erogazione dell'indennità redazionale andasse nello specifico rinvenuta nel regolamento che la cooperativa si era dato, che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non potesse essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione del C.C.N.L. (c.d. minimale contributivo). Aveva, poi, affermato che la pretesa retributiva riferita ai soci cooperatori fosse fondata sulla scorta della disciplina di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1422 del 1924 e dell'orientamento giurisprudenziale delle S.U. della Cassazione n. 13967 del 26 giugno 2004 secondo cui, anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative devono

attenzione la correlazione del trattamento effettivamente goduto dagli otto giornalisti di cui alla contestazione del primo capitolo del verbale esattoriale (A) al regolamento interno che la cooperativa si è dato.

2. Con secondo motivo la ricorrente denuncia: "Travisamento del fatto - insufficiente e non attinente motivazione in ordine ad un punto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Deduce che erroneamente la Corte territoriale ha attribuito la contestazione *sub* B del verbale ispettivo (che riguarda tredici giornalisti soci cooperatori) agli otto soggetti cui si riferisce la contestazione *sub* A (che riguarda esclusivamente le indennità redazionali del giugno 1998 e del giugno 1999). Da tale equivoco è derivato il riconoscimento dell'onere contributivo per soggetti - quelli di cui alla contestazione *sub* B - che nello stesso verbale ispettoriale e nel corso della controversia sono individuati e considerati non come dipendenti ma come soci cooperatori.

3. Con terzo motivo la ricorrente denuncia: "Omesso esame di un punto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Deduce che il giudice di appello con espressioni meramente assertive ha ritenuto che il primo giudice avesse coerentemente valutato le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati (i cinque giornalisti collaboratori di cui al terzo capitolo della contestazione ispettoriale - C -) traendo dalle stesse la logica conclusione che le collaborazioni in questione fossero, in realtà, veri e propri rapporti di lavoro subordinato e ciò senza riproporre il contenuto di quelle dichiarazioni e soprattutto dei passaggi che l'appellante aveva ritenuto di segnalare, senza tener conto di quegli elementi, presenti in tali dichiarazioni, atti a disegnare l'autonomia delle collaborazioni ed altresì senza valutare l'attendibilità dei dichiaranti. Deduce, altresì, che nessuna rilevanza è stata data alla volontà delle parti

come risultante dagli atti formali come, invece, era doveroso vertendosi in un caso in cui le prestazioni potevano formare indifferentemente oggetto di lavoro autonomo ovvero subordinato.

4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.

E' inammissibile nella parte in cui prospetta una violazione di legge con riguardo alle previsioni contenute nel regolamento interno della società e cioè in un atto di carattere privatistico che, costituendo manifestazione della volontà contrattuale della cooperativa, ha natura negoziale con la conseguenza che non sono ammissibili, nei suoi riguardi, censure di violazione di legge, essendo la sua interpretazione demandata al giudice di merito, i cui accertamenti e valutazioni sono censurabili soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Per il resto, il motivo è infondato sol che si consideri il principio espresso da questa Corte nella sentenza del 2 maggio 2001 n. 6157 secondo cui: " In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, la disposizione dell'art.1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) - secondo la quale:<< la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo>> - deve ritenersi applicabile, per la sua generalità, anche a tutte le società cooperative non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 209 del 1970 (per le quali dispone l'art. 4

dello stesso d.P.R.) in quanto tali società, ai fini previdenziali, sono da considerare datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori da esse assunti. Né a diverse conclusioni possono indurre: a) l'assenza di una contrattazione collettiva tra organismi rappresentativi delle cooperative e organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori (in quanto la disciplina collettiva richiamata dall'art. 1 del D.L. n. 338 cit. riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori e di datori di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati); b) l'art. 6, comma settimo, del d.lgs. n. 314 del 1997 il quale, anzi, conferma la linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro, già in precedenza seguita sia dall'art. 24 della legge n. 196 del 1997 (in materia di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. per il t.f.r. dei dipendenti di datori di lavoro insolventi) sia dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)" - cfr. in senso conforme Cass. 5 marzo 2003 n. 3239; id. 13 febbraio 2004 n. 2843; 24 novembre 2004 n. 22166 -.

Invero, come questa Corte ha osservato, le disposizioni sull'imponibile previdenziale (art. 12, legge 30 aprile 1969 n. 153) e quelle sul minimale (art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: a) con la prima si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti; b) con le disposizioni sul cosiddetto minimale si prescrive che - qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore - la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota

di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva (cfr. Cass. 7 dicembre 2004, n. 22921). Compiuta la prima operazione si può passare a individuare qual è il significato da assegnare all'espressione retribuzione imponibile a fini previdenziali.

Come pure ripetutamente affermato, la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi prevista dall'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha sostituito gli artt. 27 e 28, d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e che, a sua volta, è stato sostituito dall'art. 6, d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 e ss. cod. civ.), di generale applicazione, della retribuzione in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore «riceve» (così testualmente, l'art. 12, legge n. 153/1969), oppure «ha diritto di ricevere» dal datore di lavoro, in danaro o in natura, «in dipendenza del rapporto di lavoro».

Dalla *retribuzione imponibile* - quale risulta dalla prospettata *nozione causale* (che ha sostituito la nozione corrispettiva, di cui alle disposizioni precedenti in materia) - sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate espressamente, quanto tassativamente (dallo stesso art. 12, comma 2, legge n. 153/1969).

Dunque, il parametro numerico di riferimento per il calcolo della retribuzione imponibile non può che essere quello generale fissato nella disciplina di cui al D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertita in legge 7 dicembre 1989 n. 389), per tutti datori di lavoro, nei quali sono ricomprese le cooperative. Il pagamento, in maniera eguale, degli obblighi contributivi, da parte di tutti i datori di lavoro, garantisce che tutti concorrano al finanziamento della previdenza pubblica secondo parametri predeterminati dallo stesso legislatore, che, a loro volta, garantiscono l'uniformità

della pressione contributiva a parità di condizioni fattuali. Ulteriore fine evincibile è l'assicurazione della parità di trattamento, in punto prestazioni, in capo ai lavoratori.

L'esegesi dell'art. 1 del D.L. cit. porta, dunque, a ritenere che il legislatore con norma imperativa inderogabile posta a tutela di tutti i lavoratori e del sistema imprenditoriale, ha statuito che il parametro di calcolo della contribuzione dovuta è da individuarsi nella retribuzione stabilita da legge, regolamenti, contratti collettivi.

Da tanto consegue che correttamente la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che "risulta pacifica l'applicabilità ai rapporti di lavoro dei quali si discute del C.C.N.L. Giornalistico" e che "l'art. 16 di tale contrattazione collettiva prevede, appunto determinandola, l'indennità redazionale quale parte integrante della retribuzione da corrispondere al 30 giugno di ciascun anno, maturando nel periodo annuale corrente dal 1° luglio al 30 giugno successivo" ha ritenuto che la prevista indennità redazionale fosse da includere nell'ambito del minimale contributivo senza che da una rinuncia alla retribuzione fatta volontariamente dai lavoratori potesse scaturirsi il diritto del datore di lavoro (a cui, come detto, sono assimilate le cooperative sotto il profilo previdenziale) di non assolvere l'obbligo contributivo con riguardo a quella retribuzione non pagata, irrilevante essendo, altresì, la riferita consonanza di tale rinuncia con il regolamento che la cooperativa si è dato.


5. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui si denuncia un travisamento del fatto che può astrattamente farsi valere solo in via di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., n. 4 e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass. 2 luglio 2010 n. 15702; *id.* 9 gennaio 2007 n. 213).

Nella parte cui, attraverso di vizio motivazionale, è dedotto un ipotetico travisamento della prova, si rivela infondato perché detto vizio sussiste solo se il



contenuto di una determinata prova sia stato veicolato in maniera distorta all'interno della decisione, ovvero solo se il significante (e non il significato) risulti diametralmente opposto a quello riversato nella motivazione: ma non è questo il caso, risultando dalla impugnata sentenza che la Corte territoriale non ha attribuito la contestazione riguardante l'indennità redazionale di cui al punto A) del verbale ispettivo ai soci cooperatori interessati dal punto B) del medesimo verbale ed anzi, esaminando partitamente le censure del ricorso in appello, ha tenuto distinte le contestazioni relative all'omesso pagamento dei contributi in favore dei giornalisti dipendenti per l'indennità redazionale negli anni 1998 e 1999 rispetto a quelle interessanti i soci cooperatori (sottolineando, a tale ultimo riguardo, che non vi era stata alcuna specifica doglianza avverso il verbale ispettivo né rilievi alla sentenza di primo grado che aveva accertato l'obbligo contributivo).

Il motivo è, in ogni caso, infondato sol che si consideri il richiamo, comunque risolutivo, operato dalla Corte territoriale al principio espresso da questa Corte in plurime decisioni (anche successive alle S.U. 26 luglio 2004 n. 13967) ed in questa sede condiviso, secondo il quale: "Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - il quale dispone che dette società <<sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti>> - sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti. Ne consegue che sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione (cfr. *ex plurimis* Cass. 23 aprile 2008 n. 10543; *id.* 8



maggio 2008 n. 11371; 10 dicembre 2008 n. 28997; 8 gennaio 2009 n. 164; 23 aprile 2010 n. 9706).

6. Il terzo motivo oltre a risultare carente sotto il profilo dell'autosufficienza è comunque infondato.

Intanto non si evince se le doglianze vadano riferite alla posizione di lavoratori che siano stati anche soci della cooperativa (valendo in questo caso il principio giurisprudenziale richiamato con riferimento al secondo motivo) ovvero a quest'ultima legati solo da un rapporto di lavoro (asseritamente autonomo). Vi è un mero cenno al punto C) della contestazione ispettoriale ma della stessa non è riportato il contenuto.

In ogni caso con tale motivo la società ricorrente non fa che riproporre le stesse questioni in merito alla valutazione della prova già sottoposte alla Corte territoriale. Nessuno specifico rilievo è, però, mosso alle argomentazioni del giudice di appello che, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale avesse compiuto una valutazione complessiva di tutte le dichiarazioni raccolte nonché delle altre risultanze di giudizio acquisite agli atti.

Va, sul punto, ribadito l'indirizzo generale consolidato in base al quale la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,

Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'art. 41 citato ("le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore") depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense.

Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell'opera del professionista avvenga per fasi processuali (artt. 4 e 11) e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A-Avvocati), l'apprezzamento dell'attività difensiva, alla stregua dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4, non è più correlato al momento in cui l'opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice.

Qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l'applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del d.m. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all'art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui al comma terzo dell'art. 9, d.l. n. 1/2012, conv. l. 24 marzo 2012 n. 27, che ha - con chiarezza - escluso l'ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.

Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustificino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato


per ciascuna della tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di euro 3.500,00, oltre euro 40,00 per esborsi.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 40,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Depositario in Cancelleria  
28 GEN 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio Solazzi


Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. SULAS in forma legale.

Roma, li 11 FEB 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA



1911

1912

1913

1914

1915

**N.2 COPIE: Legale**  
**DIRITTI €ur: 0**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: SULAS**  
**IL: 11/02/2013**

**Numero: 1809**

**Anno: 2013**

**Civile**

